



**Tribunale di Milano**  
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*Il Giudice Dott. Enrico MANZI*

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti di:

**- l' imputato:**

██████████ nato il ██████████ a ██████████ domicilio dichiarato in ██████████

**CONTUMACE**

*difeso di fiducia dall'avv. Omar GAAFAR con studio in Largo Zandonai n. 3 MILANO*

**PRESENTE**

**IMPUTATO**

*Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 c.p., 648-bis co. 1 e 3 c.p., perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e senza essere concorso nel reato presupposto, nella piena consapevolezza della provenienza illecita (vista la prospettazione di facili guadagni in relazione alla semplice attività richiesta ai cd.financial manager) poneva all'incasso e successivamente trasferiva ali' estero tramite operazioni Western Union somme di denaro provenienti dai delitti p. e p. dagli artt. 494, 640, 615-ter, 81 c.p. (cd phishing) a danno della Ditta Aversa (il cui titolare è Aversa De Fazio Antonio) correntista dell'istituto di credito Banca Popolare di Verona, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, trattenendosi le rimanenti somme o comunque una percentuale delle stesse (di regola pari al 1 0% di quanto poi doveva essere ritrasferito ali' estero).*

*In particolare, dopo aver ricevuto la somma complessiva di Euro 62.350,00, confluita in più soluzioni sul proprio c.c. n. ██████████ (accesso presso la filiale di Milano Banca Intesa sita in Via S. Mamete n. 4)*

Data ricezione	Somma prelevata
14.11.2088	€ 4.600
20.11.2008	€ 4.600

28.11.2008	€ 8.150
5.12.2008	€ 12.500
11.12.2008	€ 22.500
15.12.2008	€ 10.000

operava almeno due ritrasferimenti all'estero presso l'agenzia WESTER UNION -MONEY Transfer di Cinisello Balsamo per i seguenti importi:

Agente	MTCN	Data	Importo	Destinatario	Stato Dest
Finint	9195007266	21.11.08	€ 424,00	Olga Mamonova	Russia
Finint	9083560986	21.11.08	€ 1.850,00	Olga Mamonova	Russia

**In Milano e Cinisello Balsamo, dal 14 novembre 2008 al 15 dicembre 2008**

§§§

### **MOTIVAZIONE**

#### **1. Svolgimento del processo**

Il Pubblico Ministero ha promosso l'azione penale contro ██████████ chiedendone il rinvio a giudizio con il rito ordinario; nel corso della udienza preliminare l'imputato ha chiesto di definire il processo con rito abbreviato.

Il giudice ha disposto in conformità.

Sulle conclusioni delle parti il processo è stato definito con la lettura del dispositivo e la riserva dei motivi ai sensi dell'art. 544.3 cod. proc. pen.

Si espongono nel paragrafo seguente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.

#### **2. Motivi della decisione**

Con c.n.r. del 16.1.2009 la Squadra Mobile della Questura di Verona denunciava l'imputato evidenziando i fatti che di seguito si riassumono:

1. In data 15.1.2009 il Sig. Antonio AVERSA DE FAZIO presentava querela contro tutti i soggetti che, violando il sistema informatico di collegamento fra la società di cui era legale rappresentante (società EURO INERTI s.r.l.) e la banca presso cui la stessa aveva aperto un conto corrente, avevano abusivamente distratto dal conto varie somme a favore di soggetti assolutamente sconosciuti alla società;
2. Le distrazioni, secondo il querelante, erano state effettuate tramite bonifici ordinati via internet ed ammontavano a 71.850 Euro, di cui 62.350,00 a favore dell'imputato (identificato dal querelante in quanto titolare di un conto corrente "bonificato", aperto presso la filiale della Banca INTESA di Milano, via San Mamete);
3. Il querelante aveva specificato che i bonifici erano certamente frutto di una qualche illecita intromissione nel sistema informatico di gestione del conto (home banking) in quanto, in quello stesso periodo, alcuni bonifici disposti effettivamente a favore dei propri dipendenti non erano andati a buon fine;
4. Sulla scorta della querela gli operanti avevano contattato la predetta filiale di Banca INTESA;
5. Il direttore della filiale aveva riferito che i ██████████ era titolare del conto, che aveva avuto delle difficoltà finanziarie per le quali aveva pattuito un piano di rientro facendosi garantire da tale

ZIRIBOTTI Marco e che nel periodo relativo ai bonifici ricevuti dal conto della EURO INERTI si era recato più volte in filiale per effettuare prelievi di contante.

Nel prosieguo delle indagini – nel frattempo trasferite dalla Procura di Venezia a quella di Milano – oltre a verificare la esattezza dei fatti denunciati da AVERSA, si appurava che, effettivamente, quasi in perfetta corrispondenza temporale con l'incasso delle somme illecitamente bonificate dal conto oggetto di intromissione fraudolenta, il [REDACTED] aveva effettuato dei prelievi di contante per importi leggermente inferiori a quelli bonificati.

Oltre a ciò, veniva accertato che il [REDACTED], tramite il circuito WESTERN UNION, in corrispondenza di uno dei bonifici ricevuti, aveva girato parte della somma, dopo il prelievo in contante, a certa MAMOROVA Olga, residente nella Fed. Russa.

L'imputato si è difeso tramite una articolata memoria in cui ha esposto i fatti accaduti (completando in modo significativo l'effettivo accertamento dei fatti che era rimasto in qualche modo "limitato" alle circostanze riferite dal querelante).

Il [REDACTED] ha riferito che, trovandosi in un momento di forte crisi finanziaria, alla spasmodica ricerca di un lavoro, si era imbattuto in un sito web ("cerco lavoro") dove aveva lasciato il suo contatto mail. Subito dopo era stato contattato via mail da tale NATASCIA che gli aveva chiesto di "utilizzare il suo conto corrente al fine di ricevere somme di denaro preventivamente accreditate sullo stesso mediante vari bonifici" (sic!).

L'imputato ha ammesso – ovviamente – di avere ricevuto i bonifici da EURO INERTI e di avere prontamente girato il contante, così ricevuto, alla sedicente NATASCIA tramite WESTERN UNION, inviandolo ai soggetti che la stessa gli aveva indicato via mail.

Alla memoria sono state allegate le copie di trentuno ricevute di spedizione del contante; l'imputato ha anche precisato che la stessa addetta all'ufficio della WESTERN UNION "inventava", in certi casi, i nomi del mittente (con il suo consenso, naturalmente) per aggirare il limite giornaliero di spedizioni.

In data 25.1.2009, dopo avere effettuato le operazioni che gli erano state commissionate da NATASCIA, era stato "visitato" da quattro persone che lo avevano minacciato di morte se non avesse restituito il denaro sottratto (l'imputato ha allegato la denuncia presentata il giorno successivo alla G.d.F. di Sesto S.G.).

La denuncia contiene le medesime circostanze riportate nella memoria difensiva e si conclude con l'accenno ad una convocazione da parte di Banca INTESA, in data 23.1.09, nel corso della quale era stato informato che sul suo conto erano confluiti i bonifici di EURO INERTI.

L'imputato ha infine dichiarato di non avere ricavato alcun profitto dalla vicenda così descritta in quanto sul suo conto sono residuati solo € 1.170,86 (sequestrati in via preventiva dal GIP), mentre l'ammontare dei trasferimenti certificati dalle ricevute di spedizione di contante risulta pari a € 53.263,50.

§§§

I fatti sono pacifici e l'imputato stesso, come si accennava, ha completato in qualche modo la prova allegando le ricevute di spedizione del contante, relative ad operazioni effettuate in uno stretto arco di tempo fra novembre e dicembre 2008, praticamente in corrispondenza del periodo in cui il conto del [REDACTED] era stato "bonificato" con le somme illecitamente sottratte e distratte dal conto del querelante.

Non si può credere, invece, alla affermazione dell'imputato secondo cui non avrebbe tratto alcun profitto dal suo comportamento perché le ricevute di spedizione del contante dimostrano che egli ha spedito in Russia una cifra molto inferiore ai bonifici (€ 53.263,50 rispetto a € 62.350), mentre non vi è traccia di ulteriori spedizioni di cui avrebbe "colpevolmente" perso le prove.

Comunque, anche a voler credere che egli abbia spedito più denaro di quanto attestato dalle ricevute, non si può certo ritenere che il suo guadagno si sia limitato all'attivo sequestrato sul suo conto, essendo ovvio supporre che abbia occultato una parte dello stesso in forme non immediatamente rintracciabili.

Quanto poi alla denunciata minaccia da parte dei quattro energumeni che gli avrebbero promesso di "scioglierlo nell'acido" se non avesse restituito il denaro (dandogli appuntamento per il fatale "regolamento dei conti" al 29.1.2009), non vi sono, francamente, motivi per ritenere che non si sia trattato di un tentativo dell'imputato di stornare da sé i sospetti di avere partecipato alla sottrazione del denaro altrui, subito dopo avere avuto la convocazione da Banca INTESA (solo due giorni prima della presunta minaccia!). In ogni caso i quattro estorsori non si sono ripresentati dopo la denuncia e non è dato sapere che seguito abbiano avuto le indagini sul punto.

Se la minaccia (per fortuna dell'imputato) non ha avuto seguito, resta il fatto che il ██████████ non ha saputo fornire una spiegazione plausibile per giustificare il suo incredibile comportamento.

Il comportamento dell'imputato, in effetti, appare assolutamente privo di logica ove si accetti la sua tesi di avere agito in buona fede.

Tutte le circostanze riferite dallo stesso imputato: il contatto via mail con una sconosciuta che gli chiedeva di mettere a disposizione il suo conto per farvi transitare del contante di incerta provenienza e l'immediato trasferimento dello stesso all'estero verso destinatari sconosciuti, erano indici più che sufficienti per indurlo a concludere che il denaro ricevuto avesse una origine non confessabile.

A ciò si deve aggiungere che lo stesso imputato ha "finto" di essere un'altra persona nel momento in cui ha spedito il contante dando un nome di fantasia come mittente.

Il ██████████ sostiene che era stata l'impiegata dello sportello a cambiare il mittente, ma la spiegazione è davvero incredibile e comunque non appare ragionevole rispetto alla versione dei fatti fornita dallo stesso in quanto non appare logico che egli abbia supinamente accettato di spedire le somme con altro nome se il suo intento era quello di accreditarsi con i suoi interlocutori esteri per trovare un lavoro.

L'imputato, se fosse stato in buona fede, avrebbe quantomeno contattato il soggetto da cui partivano i bonifici per accertare quale fosse l'origine del trasferimento, prima di spedire il contante in Russia!

Appare francamente risibile sostenere che in tutto questo oscuro traffico di denaro non vi fosse qualcosa di intimamente delittuoso e che l'imputato non abbia accettato il rischio di divenire la pedina di un trasferimento di profitti di illecita provenienza.

Sul punto si ritiene che il ██████████, pur non avendo cognizione degli esatti meccanismi per effetto dei quali il suo conto corrente veniva utilizzato da degli sconosciuti come strumento di trasferimento di denaro all'estero, si sia concretamente rappresentato la possibilità che il denaro fosse di provenienza illecita e abbia consapevolmente operato il trasferimento che gli era stato richiesto.

Non si trattava di un mero "sospetto" in quanto non vi erano alternative logiche credibili che giustificassero l'arrivo di bonifici da soggetti sconosciuti, per conto di individui altrettanto sconosciuti.

Il fatto poi che l'imputato si sia prestato ad eseguire fedelmente l'ordine di monetizzare il credito e trasferirlo subito all'estero – con modalità tipiche di organizzazioni criminali che vogliono realizzare i profitti illeciti attraverso canali "insospettabili" – esclude ogni dubbio circa il fatto che fosse consapevole di concorrere al trasferimento di somme di illecita provenienza.

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto si osserva quanto segue:

- a. Il p.m. ha contestato all'imputato la violazione, in continuazione, dei reati di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p.
- b. Tale impostazione distingue, evidentemente, due distinte fattispecie penali nel fatto di ricevere il denaro proveniente da truffa informatica (art. 648 c.p.) e quindi di spedirlo all'estero (art. 648 bis c.p.);
- c. L'art. 648 bis c.p. prevede diverse ipotesi di reato: la "manipolazione" delle cose provenienti da reato, in modo da ostacolarne la provenienza delittuosa, è solo una delle modalità di esecuzione del delitto;

- d. La ipotesi più semplice di riciclaggio prevista dalla norma è infatti quella di “sostituire” o “trasferire” denaro “proveniente da delitto non colposo”;
- e. Sia che si tratti di sostituire il denaro proveniente da illecito che di trasferire lo stesso (il nostro caso pare ricadere nella prima ipotesi, avendo l'imputato sostituito il denaro che gli era stato bonificato sul conto con il corrispondente contante proveniente dalla banca) la azione delittuosa non è possibile e non è nemmeno attuabile sul piano fattuale se non è preceduta dalla ricezione del denaro che si deve sostituire o semplicemente trasferire;
- f. Sul piano della logica, innanzitutto, e comunque su quello della interpretazione letterale della norma, il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. assorbe in sé, come presupposto indefettibile, il fatto di ricevere il denaro proveniente da delitto e quindi include quella parte di azione delittuosa che sarebbe “coperta” dalla previsione dell'art. 648 c.p.;
- g. Sotto questo profilo il reato di cui all'art. 648 bis c.p. deve essere qualificato come “reato complesso” ai sensi dell'art. 84 c.p. in quanto comprendente in sé, come elemento costitutivo, l'atto di ricevere il denaro proveniente da delitto (che sarebbe punibile autonomamente ai sensi dell'art. 648 c.p.);
- h. Per effetto dell'art. 84 c.p., pertanto, non si applicano le disposizioni dell'art. 81 c.p., il reato di cui all'art. 648 c.p. resta assorbito in quello di cui all'art. 648 bis c.p. e la pena da applicare è solo quella prevista da tale ultima disposizione di legge.

### **Determinazione ed esecuzione della pena**

Possono essere concesse all'imputato le attenuanti generiche per il buon comportamento processuale, oggettivamente caratterizzato dalla volontà di non ostacolare l'accertamento dei fatti.

Sussiste la continuazione contestata nel capo di imputazione in quanto gli atti di riciclaggio sono stati più d'uno e quantomeno quelli contestati dal p.m.

In applicazione delle direttive stabilite dagli artt. 133 e 133 bis cod. pen. la pena base può essere determinata in anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 4.200 di multa (pena superiore al minimo per la oggettiva gravità del danno cagionato, seppure di riflesso, alla p.o., contribuendo a occultare la destinazione finale della truffa).

Con le generiche la pena può essere ridotta ad anni tre di reclusione ed € 2.800 di multa.

Per effetto della continuazione la pena si eleva ad anni tre e mesi sei di reclusione ed € 3.000 di multa e per effetto del rito si riduce ad anni due e mesi otto di reclusione ed € 2.000 di multa.

Alla sentenza di condanna consegue l'obbligo di pagare le spese del procedimento (art. 535 cod. proc. pen.).

Il denaro sequestrato all'imputato, già oggetto di sequestro preventivo, deve essere necessariamente confiscato come profitto di reato in forza delle disposizioni dell'art. 648 quater c.p.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

*dichiara l'imputato colpevole del reato contestatogli, limitatamente alla fattispecie criminosa di cui agli artt. 81 – 648 bis c.p. (in essa assorbito il reato di cui all'art. 648 c.p.) e con le attenuanti generiche lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e € 2.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.*

**ORDINA la confisca delle somme in sequestro ex art. 648 quater c.p.**

Letti gli artt. 544 e 548 c.p.p. dispone che il deposito della motivazione avvenga entro il trentesimo giorno dalla deliberazione.

Milano, 3 maggio 2011

*L' Ausiliario*

*Il Giudice*  
*Dott. Enrico Manzi*